

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 27

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **CEREMIGNA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PARENTI

pendente presso il Tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa) (n. 3941/96 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazioni in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Tiziana PARENTI con riferimento ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma (n. 3941/96 R.G.N.R.).

L'onorevole Parenti risulta indagata per il reato di diffamazione col mezzo della stampa in quanto sul quotidiano « Il Messaggero » del 16.9.95 sono state riportate e pubblicate le seguenti frasi, asseritamente attribuite alla sua persona: « *La mia inchiesta fu bloccata... Non ho cambiato idea, il Pool fece una scelta per motivi politici, ne ho un brutto ricordo* ». La frase faceva evidentemente riferimento alla pregressa attività di magistrato dell'onorevole Parenti, che, com'è noto, aveva fatto parte del cosiddetto « Pool » della Procura di Milano.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 dicembre 1997.

In tale occasione si è rilevato che le affermazioni dell'onorevole Parenti avevano un evidente contenuto di critica politica e si riferivano a temi — quelli delle ben note inchieste della Procura di Milano in materia di corruzione — che avevano formato oggetto, e continuano a formarlo, di numerosi e ripetuti interventi di esponenti politici, dentro e fuori dal Parlamento.

Per queste ragioni la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Enzo CEREMIGNA, *Relatore*.